

LINEE OPERATIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2 BIS – D.L. 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE N. 122/2010.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

PREMESSE

- 1) l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, espressamente parla di "riduzione del personale in servizio" e dunque il taglio non deve essere fatto a fronte delle cessazioni, ma per il calo del numero dei dipendenti, e quindi in caso di saldo negativo tra cessazioni e nuove assunzioni;
- 2) le cessazioni ed assunzioni sono da considerarsi in senso sostanziale e non formale, per cui le fuoriuscite per mobilità determinano una diminuzione e le assunzioni effettuate allo stesso titolo determinano un aumento;
- 3) rilevano inoltre esclusivamente i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, in quanto quelli assunti con contratti flessibili non incidono in alcun modo sul Fondo;

Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo si delinea il seguente metodo operativo, fermo restando che lo stesso, con le relative conseguenze applicative ai fini della costituzione del Fondo 2012, è ovviamente suscettibile di modifiche o integrazioni alla luce di futuri indirizzi interpretativi da parte dei competenti livelli istituzionali.

METODO OPERATIVO

- 1) determinazione dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011, data che peraltro è assunta dal conto annuale del personale come punto di riferimento;
- 2) stima delle cessazioni che si verificheranno in corso d'anno, in base alle domande di collocamento a riposo formalizzate o che saranno formalizzate;
- 3) stima delle assunzioni che si verificheranno in corso d'anno in base alle previsioni di cui alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- 4) solo se la differenza tra il personale in servizio al 31 dicembre 2011 e quello che si presume che sarà in servizio alla stessa data del 2012 sarà negativa si dovrà procedere alla riduzione del Fondo;
- 5) per il 2012 il taglio sarà calcolato come somma del saldo negativo a regime tra assunti e cessati nell'anno 2011 (che ha determinato la riduzione del fondo anno 2011) e del saldo negativo tra assunti e cessati nell'anno 2012 rapportato al periodo effettivamente lavorato dai dipendenti medesimi;
- 6) per la misura del taglio, nelle disposizioni di legge non vi è alcun riferimento al trattamento economico effettivamente in godimento né alla categoria di inquadramento, ma si parla solo di taglio proporzionale al numero dei dipendenti in servizio; per cui la decurtazione del fondo deve essere effettuata in modo direttamente proporzionale al numero ridotto di dipendenti in servizio;
- 7) inoltre sempre la norma non contiene alcuna distinzione tra la parte stabile e la parte variabile ma si limita a parlare delle risorse complessive; di conseguenza la riduzione deve essere effettuata complessivamente e non può essere limitato alla sola parte stabile.

A seguito dell'applicazione del suddetto metodo, accertata la presenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis ultimo periodo, il Fondo 2012 verrà conseguentemente ridotto dell'importo corrispondente, salva rettifica alla fine dell'anno in sede di assestamento.